



Decreto Dirigenziale n. 8 del 09/01/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SPARANISE (CE) - 1^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' AL DOTT. CARLO RUSSO - AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale n. 256, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 15.07.2016, il dott. Carlo Russo, farmacista, nato a Caserta (CE), il 24.12.1979 - c.f. RSS CRL 79T24 B963P, residente in Casagiove (CE) alla Via Lazio, nr. 28, quale unico erede legittimo del "*de cuius*" Enrichetta Aversano Orabona, già titolare della farmacia urbana, 1^a sede farmaceutica, del Comune di Sparanise (CE), ubicata al Corso G. Matteotti, fu autorizzato a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTE

l'istanza presentata dal dott. Carlo Russo, il 01.12.2016 e, assunta in pari data al numero 0784374 di protocollo dell'Ufficio della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale lo stesso chiede, nella qualità di unico erede legittimo, il trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico sito nell'ambito della farmacia, 1^a sede farmaceutica, urbana, della Pianta Organica del Comune di Sparanise (CE), ai sensi dell'art. 12 della L. 02.04.1968 nr. 475 e art. 7 della L. 08.11.1991 nr. 362;

la copia dell'atto notarile redatto dal dott. Antonio Decimo, Notaio in santa Maria Capua Vetere (CE), in data 07.07.2016, repertorio nr. 83036, raccolta nr. 19523, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta (CE) in data 11.07.2016 al nr. 9437 serie 1/T, dal quale si rileva che il signor Carlo Russo, nato a Caserta (CE), il 24.12.1979 - c.f. RSS CRL 79T24 B963P, residente in Casagiove (CE) alla Via Lazio, nr. 28, per testamento olografo è unico erede del "*de cuius*" dott.ssa Enrichetta Aversano Orabona, già titolare della farmacia urbana, 1^a sede farmaceutica, del Comune di Sparanise (CE) e, che non vi sono altri eredi aventi diritto;

la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Carlo Russo, farmacista, nato a Caserta (CE), il 24.12.1979 - c.f. RSS CRL 79T24 B963P, residente in Casagiove (CE) alla Via Lazio, nr. 28, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1485 dal 01.07.2015;

VISTA

la Legge n. 27 del 24.03.2012, ed in particolare l'art. 11, comma 11, che testualmente recita "al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, nr. 362, e successive modificazioni, le parole: "*due anni dall'acquisto medesimo*" sono sostituite dalle seguenti: "*sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*";

PRESO ATTO

che l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione è avvenuta nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO

di poter autorizzare il trasferimento della titolarità (Titolo e Azienda) della farmacia urbana, 1^a sede farmaceutica, del Comune di Sparanise (CE), in favore del dott. Carlo Russo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare il dott. Carlo Russo, farmacista, nato a Caserta (CE), il 24.12.1979 - c.f. RSS CRL 79T24 B963P, residente in Casagiove (CE) alla Via Lazio, nr. 28, a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 della L. 362/91, la farmacia urbana, 1^a sede farmaceutica, del Comune di Sparanise (CE) ubicata al Corso G. Matteotti, nr. 123;

di revocare, contestualmente, il Decreto Dirigenziale n. 256, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 15.07.2016, mediante il quale il dott. Carlo Russo, farmacista, nato a Caserta (CE), il 24.12.1979 - c.f. RSS CRL 79T24 B963P, residente in Casagiove (CE) alla Via Lazio, nr. 28, quale unico erede legittimo del "*de cuius*" Enrichetta Aversano Orabona, già titolare della farmacia urbana, 1^a sede farmaceutica, del Comune di Sparanise (CE), ubicata al Corso G. Matteotti, fu autorizzato a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Sparanise (CE);

- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all'A.S.L. CE ;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama